SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE GIANNI PELLICANI

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale di seguito denominata "Regione" con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da …….. nella sua qualità di Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a ciò autorizzata con Deliberazione di Giunta Regionale n…….. del……..;

La Fondazione Pellicani, con sede in……, codice fiscale……., rappresentata da ……., nella sua qualifica di…….;

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto, a seguito di donazione, è proprietaria dall'anno 1980 dell'immobile di Villa Settembrini sito a Mestre in via Carducci n. 32;
- Con Deliberazione n. 604 del 13 marzo 2007 la Giunta regionale ha concesso l'uso provvisorio e gratuito di due locali della sede regionale di Villa Settembrini a Mestre, attuale sede del Centro regionale di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini;
- Con la citata Deliberazione n. 604/2007 è stata contestualmente approvata una convenzione, che definiva contenuti, tempi e modalità d'uso dei locali in argomento;
- La convenzione è stata successivamente prorogata con Deliberazioni nn. 873 del 7 aprile 2009, 1214 del 3 agosto 2011, 2050 dell'11 ottobre 2012 e 1934 del 28 ottobre 2014;
- La convenzione approvata con Deliberazione n. 1934/2014 è scaduta nel novembre 2015;
- La Fondazione si propone di favorire la crescita culturale, sociale e politica della collettività attraverso l'approfondimento dello sviluppo del pensiero politico e l'attenzione all'evoluzione delle tecniche di gestione della cosa pubblica;
- La Regione del Veneto, ha manifestato, con note nn. 8202 del 12.01.2016, 231790 del 14.06.2016, 376861 del 4.10.2016, 39726 del 31.01.2017, la volontà di tornare in possesso dei locali occupati dalla Fondazione;
- La Fondazione non ha trovato una soluzione alternativa che possa consentire il trasferimento dei propri uffici in altra sede;
- Con nota del 2 dicembre 2016, acquisita agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport con protocollo regionale n. 472850 del 2 dicembre 2016, la Fondazione ha presentato formale richiesta di ulteriore proroga di convenzione;
- Con nota protocollo n. 80847 del 28 febbraio 2017 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha quantificato in Euro 953,33 la quota parte delle spese che dovranno essere sostenute dalla Regione per la gestione dei locali per un periodo di sei mesi;
- Con Deliberazione n. del la Giunta regionale ha approvato le modalità operative per la concessione a titolo oneroso di due locali della sede regionale di Villa Settembrini a Mestre alla Fondazione Gianni Pellicani

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2- OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, concede alla Fondazione Gianni Pellicani in concessione con rimborso forfettario delle spese due locali arredati in Villa Settembrini, ubicata in via Carducci 32 a Mestre, Comune di Venezia Sez. Mestre, Foglio 13/24 Mappale 172.

I locali oggetto del presente disciplinare sono situati al primo piano del corpo centrale della villa, adiacenti all'ascensore e sono accessibili autonomamente dall'esterno. Alla Fondazione è autorizzato anche l'utilizzo delle parti comuni quali servizi igienici, corridoi, vano scale, ingresso e cortile di pertinenza. È consentito l'accesso esclusivamente pedonale ai locali, mentre l'ingresso nel cortile di Villa Settembrini con automezzi è consentito esclusivamente per eventuale carico e scarico di materiali e solo per il tempo necessario a tali operazioni.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata di mesi 6 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. Alla scadenza la concessione non potrà essere rinnovata.

ART. 4 – DESTINAZIONE

La porzione immobiliare è concessa in concessione per uso esclusivo degli uffici della Fondazione, esclusa, inderogabilmente, ogni diversa destinazione. È fatto divieto al concessionario di mutare anche in parte e anche solo temporaneamente tale uso. Il concessionario assume a suo rischio, cura e spese gli adattamenti che le Pubbliche Autorità locali dovessero richiedere, in relazione a tale destinazione. Il concessionario assume la responsabilità di eventuali danni che terze persone dallo stesso ammesse ai locali possono recare ai locali medesimi. Il concessionario assume altresì la piena responsabilità delle persone che operano per suo conto nell'immobile, impegnandosi a far rispettare tutte le disposizioni che all'uopo saranno impartite dalla proprietà.

ART: 5 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Gli oneri a carico del concessionario vengono quantificati in Euro 953,33 a titolo di rimborso spese.

ART. 6 – CONSEGNA DEI LOCALI

Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente la porzione di immobile oggetto di concessione e di accettarla nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, di prenderla in consegna con la sottoscrizione della presente concessione-contratto e si obbliga alla riconsegna in buono stato al termine della concessione, mediante riconsegna delle chiavi.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

Le parti, di comune accordo, rinunciano alla costituzione di un deposito cauzionale.

ART. 8 – RESPONSABILITA' E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere ad assicurare contro qualsiasi rischio, con massimali congrui, ivi compreso quello di utilizzo e con la polizza più comprensiva, il proprio personale e tutte le cose di sua proprietà o da esso legalmente possedute o detenute che verranno a trovarsi nei locali oggetto della presente concessione. In ogni caso, nelle polizze assicurative dovrà essere inserita la clausola della rinuncia dell'assicuratore al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 c.c. nei confronti del concedente. Il concessionario

dovrà consegnare al concedente copia fotostatica della polizza assicurativa e si impegna a mantenerla efficace per tutta la durata del contratto.

ART. 9 – MIGLIORIE E ADDIZIONI

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria nei locali e agli impianti senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione del Veneto. Tutto quanto egli facesse senza il preventivo consenso scritto del concedente rimarrà a beneficio di quest'ultimo senza alcun compenso, a meno che esso non preferisca la restituzione dei locali e degli impianti nel pristino stato, in danno e a spese del concessionario.

ART. 10 – MANUTENZIONE

Spetta alla Regione del Veneto eseguire i lavori di straordinaria manutenzione della struttura e quelli che si rendessero necessari per eventuali adeguamenti tecnici imposti da disposizioni di legge, nonché sostenere spese di manutenzione ordinaria e all'acquisizione di eventuali attrezzature informatiche e tecniche che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento della sua attività.

ART. 11– ESONERO E RESPONSABILITA' DANNI

Il concessionario è custode dei locali concessi e rinuncia sin d'ora a sollevare qualsivoglia eccezione in merito, esonera espressamente la Regione del Veneto da ogni responsabilità per i danni, sia diretti che indiretti, che al concessionario o alle persone che lo stesso abbia ammesso nei locali potessero provenire da fatto od omissione colposa di altri concessionari o di altri dipendenti dell'Amministrazione regionale o di terzi in genere.

ART. 12 – VIGILANZA E CONTROLLI

Alla Regione del Veneto spetta la vigilanza e il controllo, esercitabile dalla Direzione Beni Attività Culturali e Sport, sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso della porzione di immobile concessa.

ART. 13 – REVOCA

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ivi compreso la destinazione dell'immobile ad attività non compatibili con la presente concessione-contratto, con preavviso di almeno 1 mese da comunicare al concessionario con lettera raccomandata a.r.. In tal caso al concessionario non spetta alcun compenso, risarcimento, indennizzo od altro. In tale ipotesi la porzione dell'immobile dovrà essere riconsegnata alla Regione, con le modalità e condizioni previste dall'art. 16.

ART. 14 – DECADENZA E PENALI

La Regione del Veneto concedente può pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi: a) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo; b) mancato pagamento delle indennità dovute; c) mancato rispetto degli obblighi a carico del concessionario durante la concessione; d) destinazione della porzione di immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione; e) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, per gravi motivi di ordine morale e di decoro ecc..; f) condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di gestire i locali concessi ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico o possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione; g) violazione ai divieti di cessione e sub-concessione di cui all'art. 17; h) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, la Regione intimerà al concessionario, mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per rimuovere la stessa. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con

salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dei locali oggetto di concessione.

ART. 15 – RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può richiedere il recesso motivato dalla concessione-contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata a.r. di almeno 15 (quindici) giorni. La Regione concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio. In tale ipotesi i locali devono essere riconsegnati al proprietario, con le modalità e condizioni da concordare, senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro.

ART. 16– RICONSEGNA

I locali dell'immobile dovranno essere riconsegnati alla Regione liberi da impianti e cose, nello stato in cui si trovavano prima della loro presa in consegna da parte del concessionario. In ogni caso i locali dovranno essere liberati a cura del concessionario e riconsegnati alla Regione entro e non oltre la data di scadenza del presente contratto di concessione.

ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE A TERZI

Sono espressamente vietate la cessione e la sub-concessione della presente concessione-contratto.

ART. 18– ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente comodato, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, le parti eleggono domicilio presso le sedi rispettivamente indicate in epigrafe.

ART. 19– CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al Giudice Amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese imposte tasse e contributi inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione-contratto sono a carico esclusivo del concessionario.

ART. 21 – PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente concessione-contratto la Fondazione Gianni Pellicani dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 della D. lgs. 196/2003 e s.m.i. ed esprime consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato _D.lgs. nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

ART. 22 – NORME FINALI E DI RINVIO

Qualunque modifica alla presente concessione-contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto. Per tutto quanto non previsto nella presente concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione della L. 392/78 e s.m.i..

Il presente atto viene letto, composto da numero ventidue articoli, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Venezia, li _____

La Regione del Veneto Concedente: _____

La Fondazione Gianni Pellicani Concessionario: _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, dichiara di approvare specificatamente gli articoli: art. 8 (Responsabilità e obbligo di assicurazione), art. 13 (Revoca), art. 14 (Decadenza e penali), art. 17 (Divieto di cessione o sub-concessione a terzi), art. 19 (Controversie), art. 22 (Norme finali e di rinvio) sopra riportati.

Venezia, li _____

La Regione del Veneto Concedente: _____

La Fondazione Gianni Pellicani Concessionario: _____